

PRINCIPALI SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 4 DELLA DIRETTIVA 94/11/CE E DEL CODICE DEL CONSUMO (D.LGS. N. 206/2005)  
**CALZATURE**

VIOLAZIONE E ARTICOLO VIOLATO	NORMA SANZIONATORIA	SANZIONE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (entro 60 gg)	AUTORITA'/SCRITTI DIFENSIVI
Omessa indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio dell'identità e degli estremi del produttore (ragione sociale e indirizzo della sede legale) - Art.104 D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 e art. 1 c. 2 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	Art. 112 c. 5 D. Lgs. 6/9/2005 n. 206	da € 1.500 a € 30.000	€ 3.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Fabbricante o importatore che immette sul mercato calzature prive di etichetta - Art. 4 paragrafo 3 Direttiva 94/11/CE	Art.3 c.1 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 3.000 a € 20.000	€ 6.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Distributore che mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta - Art.4 paragrafo 5 Direttiva 94/11/CE	Art.3 c.2 D.Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 700 a € 3.500	€ 1.166,66	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Fabbricante o importatore che immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta - Art. 4 paragrafo 5 Direttiva 94/11/CE	Art. 3 c.3 D. Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 1.500 a € 20.000	€ 3.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Fabbricante o importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall' art. 4 paragrafi 1,2,3, e 4 Direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana	Art. 3 c.4 D. Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 1.500 a € 20.000	€ 3.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Fabbricante o importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione Europea	Art. 3 c.5 D. Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 1.500 a € 20.000	€ 3.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente

Distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale del significato della simbologia adottata sull'etichetta (Esposizione cartello illustrativo) - Art.4 paragrafo 2 Direttiva 94/11/CE e art. 4 c. 3 D.M. 11 Aprile 1996	Art. 3 c.6 D. Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 200 a € 1.000	€ 333,33	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Calzature prive di etichettatura o con etichetta non conforme alle prescrizioni della Direttiva 94/11/CE - previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1,2,3,4,5 e 6	Art. 3 c.7 D. Lgs. 15/11/2017 n. 190	L'autorità di vigilanza assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato.	/	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Il fabbricante o il suo rappresentante o il responsabile della prima immissione in commercio delle calzature che non ottemperano al provvedimento entro 60 giorni di cui al comma 7 dell'art. 3 D. Lgs. n. 190/2017	Art. 3 c.8 D. Lgs. 15/11/2017 n. 190	da € 3.000 a € 20.000	€ 6.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente
Chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni (sicurezza prodotti) Art. 107, c. 2, lett. a) - D.Lgs n. 206/2005	Art. 112, c. 4 - D.Lgs n. 206/2005	da € 2.500 a € 40.000	€ 5.000	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente